Corte di Appello di Bari

Terza Sezione Civile

Il Presidente di Sezione

Ha adottato le seguenti "Disposizioni per lo svolgimento di udienza con modalità cartolare" per i procedimenti da trattare alle udienze del

14 luglio 2021

preso atto delle disposizioni di cui al d. l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 (in GU n. 180 del 18.7.2020), in vigore dal 19.7.2020, in materia di "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
visto l'art.221, commi 2-10, l. 77/20 cit.; visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, art. 1 co. 3 lett. a) e lett. b) n. 7; visto l'art. 23 co. 1 del d.l. n. 137/2020 (che consente di disporre il procedimento "cartolare" fino al termine del periodo emergenziale); visto l'art. 1, comma 1, d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, che ha fissato fino al 30 aprile 2021 la durata dello stato di emergenza; visto l'art. 6 D.L. 1 aprile 2021, n. 44, che ha prorogato detto termine al ***31 luglio 2021****;*
considerato che:

- il comma 2 del citato art. 221 prevede che, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applichino le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;
- ai sensi del successivo comma 4, "*Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile";*
- il successivo comma 8 prevede che "*In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico"*;

rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità non può, allo stato essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che: **(a)** le prossime udienze di **maggio - luglio 2021** siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; **(b)** ove l'udienza sia chiamata per il giuramento del c.t.u., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico entro cinque giorni dalla data della predetta udienza;

dispone

1. che la udienza collegiale già fissata per il giorno **14 luglio 2021** si svolga mediante il deposito telematico di brevi note scritte contenenti le sole istanze ed eventuali conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, da depositarsi fino a cinque giorni prima della data dell'udienza, fatta eccezione per le cause di cui appresso, da celebrarsi in presenza, ad orari differenziati;

2. che i **Consulenti tecnici di ufficio già nominati**, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, prestino giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico;

3. che la causa n. 64/2019 (Di Cosmo c/ Comune di Bari +1), rel. Gaeta, p.t., **si svolga in presenza alle ore 10,00,** per l'espletamento della prova testimoniale;

avverte

le parti della facoltà di presentare entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento istanza di **trattazione orale**, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima;

invita

i difensori delle parti, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, a depositare, in allegato alle note scritte ovvero dopo il passaggio della causa in decisione, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

avverte

le parti che

1) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Corte decide sulle istanze, eccezioni e richieste delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero trattenendo la causa per la decisione, con indicazione del relatore; in caso di giuramento del c.t.u., il collegio, preso atto del deposito della dichiarazione del c.t.u., assegnerà i termini di cui all'art. 192, 3° comma c.p.c. e fisserà l'udienza per il proseguo della causa;

2) le cause fissate per la "discussione" con il rito locativo saranno riservate dal collegio e –ove non sia possibile procedere contestualmente alla lettura del dispositivo mediante deposito dello stesso con modalità telematiche- sarà fissata altra udienza per tale adempimento; il deposito del dispositivo terrà luogo anche della lettura del dispositivo in udienza;

3) il provvedimento sarà comunicato dalla Cancelleria ai difensori delle parti;

4) dalla data della comunicazione ai difensori del provvedimento reso fuori udienza decorreranno per le parti i termini per il deposito delle comparse e delle eventuali repliche, nonché per la redazione del provvedimento da parte del Giudice, qualora il rito non richieda il deposito di scritti difensivi o le parti ne siano dispensate;

5) ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa sarà rinviata a data successiva al **31 luglio 2021**;

6) se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile;

7) in ogni caso, le cause fissate per la precisazione delle conclusioni saranno riservate per la decisione in numero compatibile con i carichi di ruolo dei singoli consiglieri e con la presumibile durata della permanenza in servizio dei consiglieri medesimi, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dal programma di gestione;

manda

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento nel rispetto del termine di trenta giorni prima dell'udienza e per l'inserimento nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "*trattazione scritta ai sensi dell' art. 221 l. n.77/20* ", nonché per l'affissione del presente provvedimento nei locali della Cancelleria e all'esterno dell'Aula d'Udienza, ed altresì per la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e la pubblicazione sul sito web della Corte.
Si comunichi al Signor Primo Presidente della Corte.
Bari, 09 giugno 2021.

Il Presidente
Michele Ancona

MICHELE
ANCONA
09.06.2021
16:03:16
UTC